

REGOLAMENTO ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

*Ai sensi art. 1 comma 142 legge 296/2006 e Dlgs
360/1998 e s.m.i.*

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 30 marzo 2007

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 19/02/2008

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

Ai sensi art. 1 comma 142 legge 296/2006 e Dlgs 360/1998 e s.m.i.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita (*a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 16 giugno 1998, n. 191*) dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Novate Milanese, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.PE.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Novate Milanese, alla data del 1° gennaio dell'anno 2008, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 5, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,475 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell'art. 1 comma 142 legge 296/2006.

In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico.

Art. 6

Modalità di versamento

1. In ottemperanza a quanto previsto dall' art. 1 del D.M. 5 ottobre 2007 , a decorrere dal 1 gennaio 2008 il versamento dell'addizionale comunale I.R.PE.F. in acconto ed a saldo, è effettuato direttamente al comune nel quale il contribuente ha il

domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima.

Il versamento è effettuato utilizzando il modello F24 predisposto, evidenziando il codice tributo individuato dall'Agenzia delle Entrate da associare al codice catastale del Comune di Novate Milanese.

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, l'aliquota deliberata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

4. Il versamento non è dovuto qualora l'importo da versare annualmente risulti pari o inferiore ad € 5,00=, arrotondando l'importo dovuto all'euro (l'arrotondamento è dovuto per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, e per eccesso se superiore);

Art. 7

Modalità di rimborso

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal Funzionario Responsabile del procedimento su istanza del contribuente.

2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro i termini previsti dalla Legge in materie di Imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione necessaria a consentire la verifica dell'effettivo diritto al rimborso.

4. L'esito del procedimento dovrà essere comunicato al contribuente nei termini di legge in materia.

5. Parimenti ai versamenti non si procede al rimborso qualora l'importo da rimborsare annualmente risulti pari o inferiore ad € 5,00=.

Art. 8

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento esplica la propria efficacia, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, a far data **1° gennaio 2008**.